

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 6/10/2022

L'anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 6 (sei), del mese di ottobre, alle ore 21:15, presso la sede dell'Organizzazione in Lurago d'Erba (CO), Via F.lli Kennedy, n. 2, si è tenuta l'assemblea generale ordinaria in seconda convocazione dell'Organizzazione di Volontariato V.A.L. – Volontari Ambientalisti Lombardi ODV per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Relazione del Presidente dell'Organizzazione
2. Approvazione nuovo statuto
3. Programmi 2022
4. Corsi / servizi
5. Revisione, nomina responsabili attività interne V.A.L.
6. Varie ed eventuali

Presenti alla seduta

Fiorella Gianluca
Bentivegna Mariano
Zanutto Luciano
Cerponi Gabriele
Montorfano Giuseppe
Breme Mauro
Magni Diego
Donzelli Daniele
Corbetta Gianluigi
Corbetta Giovanni delega Corbetta Gianluigi
Somaschini Marco

Il numero dei partecipanti è superiore alla metà dei soci dell'Organizzazione e quindi sufficiente a deliberare su quanto richiesto.

I presenti si dichiarano informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno ed eleggono il signor Magni come presidente dell'assemblea. Come segretario viene confermato il signor Somaschini, segretario dell'Organizzazione.

Si procede quindi alla discussione dei vari argomenti dell'ordine del giorno.

D. Magni *Marco Somaschini*



Relazione del Presidente dell'Organizzazione

Il presidente Fiorella apre la seduta relazionando sullo stato dei mezzi, della loro manutenzione e del loro nuovo collocamento.

Approvazione nuovo statuto

Vengono spiegate ai vari soci le modifiche apportate al nuovo statuto.

Tutti i soci approvano all'unanimità il nuovo statuto.

Programmi 2022

Al momento dell'assemblea non si riscontrano attività da svolgere confermate.

Corsi / servizi

Il socio Magni, al momento, segnala il corso A1-FAD, previsto per il mese di ottobre 2022, e quello per la segreteria, che verrà organizzato dal CCV di Como a seguito dell'ampliamento del nucleo segreteria.

Vengono discusse la composizione delle squadre e la modalità di turnazione del servizio presso l'Oasi di Baggero.

Revisione, nomina responsabili attività interne V.A.L.

Si decide di affiancare a Bentivegna i volontari Montorfano e Corbetta Gianluigi come responsabili dei mezzi.

Inoltre si fa presente che entro il mese di novembre si terrà il rinnovo delle cariche associative.

Varie ed eventuali

Si propone di dare ai soci la possibilità di custodire presso la propria abitazione una radio ricetrasmittente di quelle presenti in sede.

Dopo che non vengono segnalati altri argomenti da deliberare e che nessun altro socio richiede la parola, la seduta viene sciolta alle ore 22.30.

IL PRESIDENTE

Diego Magni



IL SEGRETARIO

Marco Somaschini



STATUTO SOCIALE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Costituzione

È costituita l'Organizzazione di Volontariato / Ente del Terzo Settore V.A.L. – **Volontari Ambientalisti Lombardi ODV in forma di Associazione non riconosciuta ETS iscritta al foglio n. 1 (Associazioni) – progressivo n. 11 – sezione D (Protezione Civile)** nel registro Provinciale del Volontariato ai sensi della L.R. 24.07.1993, n. 22 e del R.R. 08.06.2001, n. 3, in virtù della Determina Dirigenziale n. 1191 di Reg. in data 22.07.2004 dell'Amministrazione Provinciale di Como, iscritta nell'elenco delle Organizzazioni di Volontariato del Dipartimento della Protezione Civile DPR 194/01 in data 13.02.2008 con protocollo DPCNRE/10295.

La sede legale e organizzativa si trova in Lurago d'Erba, via Kennedy N°2.

L'Organizzazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della Legge 266/1991, della Legge Regionale 22/1993, del Decreto Legislativo 460/1997, del Decreto Legislativo art.82 - 117/2017 e dei principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti senza fine di lucro di utilità sociale.

La qualificazione di "Ente del terzo settore" con i dati riguardanti la registrazione regionale costituiscono peculiare segno distintivo e devono essere inseriti in ogni comunicazione esterna.

I contenuti e la struttura dell'Organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Organizzazione stessa.

L'Organizzazione ha durata illimitata.

Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede in Lurago d'Erba, via Kennedy N°2, come da articolo 1.

L'Assemblea dei Soci, con sua deliberazione, può istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate in altre città della Regione Lombardia.

Art. 3 Finalità

L'Organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente in favore di terzi. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

Protezione Civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (Legge 1/2018), per tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente da danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali o connessi all'attività dell'uomo, da catastrofi e da altri eventi calamitosi, sul territorio locale, nazionale ed internazionale.

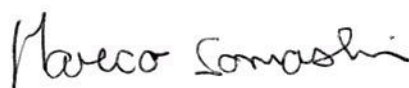
Art. 4 Attività

L'Associazione svolge le seguenti attività di Protezione Civile:

- Calamità naturali: identificazione dei rischi e individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi
- Fare opera di prevenzione con attività volte a evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'Art.3, anche sulla base di conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione e secondo quanto previsto dei piani Comunali, Provinciali, Regionali, Nazionali;
- Prestare soccorso, mediante strutture, mezzi e attrezzature proprie e nelle forme e nei modi previsti dalla Legge, nell'ambito di strutture pubbliche e private o con esse convenzionate, attuando interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite ogni forma di prima assistenza;
- Realizzare servizi ed interventi per migliorare le condizioni di vita, ambientali, sociali, culturali e sanitarie, per tutelare il patrimonio artistico-culturale in eventi di cui all'Art. 3
- Formare in modo professionale i volontari aderenti all'Associazione attraverso corsi di formazioni sviluppati e riconosciuti, presso organi istituzionali preposti alla Protezione Civile, presso la sede dell'Associazione e ovunque sia riconosciuto un ambiente di pertinenza alle attività di Protezione Civile;
- Fare addestramento interno per il corretto utilizzo di attrezzature e mezzi, e anche per il corretto adempimento di funzioni di segreteria e lavori amministrativi al fine di migliorare l'attività di Protezione Civile;
- Fare esercitazioni in collaborazione con altri Gruppi di Protezione Civile, Organizzazioni ed Enti che abbiano scopi ed indirizzi affini;
- Divulgare il Sistema di Protezione Civile, le conoscenze scientifiche, tecniche ed organizzative delle attività di Protezione Civile, ai cittadini, alle scuole, a gruppi di associazioni, a enti e a chiunque faccia richiesta di essere informato delle attività di Protezione Civile;
- Studiare, elaborare, proporre ed attuare, in collaborazione con i Comuni con cui si è convenzionati, piani di emergenza, soccorso, evacuazione, atti ad assicurare una maggiore sicurezza e tempestività di intervento;
- Collaborare con altre Organizzazioni ed Enti e altri Gruppi di Protezione Civile per l'attuazione delle finalità e delle attività di Protezione Civile;
- Partecipare e organizzare convegni, seminari e momenti informativi sulla Protezione Civile;
- Occuparsi di ogni altra attività che rimandi alla Legge n. 1-2018 del 2 gennaio 2018 Codice di Protezione Civile.

Al fine di svolgere le proprie attività l'Organizzazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

L'Organizzazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dei propri scopi sociali ed in particolare della collaborazione con Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ai sensi dell'Art. 7 della L. 266/1991.



L'Organizzazione potrà inoltre svolgere qualsiasi attività commerciale o produttiva marginale nel rispetto dell'attività sopra indicata.

Tutte le attività diverse da quelle indicate nelle finalità e sopra elencate devono essere secondarie e strumentali all'attività principale di Protezione Civile, secondo quanto previsto dall'Art.6 del Codice del Terzo Settore (CTS). Esse devono essere determinate e approvate dal Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'Assemblea dei Soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore (CTS) e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività. Tutte le attività diverse devono essere rendicontate a bilancio in modo separato dalle attività principali.

TITOLO II - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ORGANIZZAZIONE

Art. 5 Il Patrimonio

Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
- dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- dai contributi degli aderenti;
- da contributi di privati;
- da contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno
- di specifici e documentati progetti e attività;
- da contributi di organismi internazionali;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, sarà utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la **quota associativa** (o quota sociale) di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Organizzazione da parte di chi intende aderirvi. L'adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

La quota associativa è intransmissibile ed è vietata qualunque rivalutazione del suo valore.

Art. 6 Il Bilancio

L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 4 mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed eventualmente il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare in Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Organizzazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o non siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, Statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Qualora l'Associazione abbia effettuato raccolte pubbliche di fondi dovrà redigere, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate. I rendiconti verranno riportati nel verbale del Consiglio Direttivo.

TITOLO III – ADERENTI

Art. 7 Soci

Sono soci tutte le persone fisiche che, condividendo le finalità dell'Organizzazione, si impegnano per realizzarle versando la quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo.

I Soci potranno qualificarsi, al momento dell'iscrizione, come:

- **soci fondatori**, che hanno costituito l'Organizzazione in origine e svolgono materialmente attività all'interno dell'Organizzazione;
- **soci operativi**, che svolgono materialmente attività all'interno dell'Organizzazione;
- **soci sostenitori**, che sostengono economicamente l'Organizzazione con denaro o con altre forme di contributo, eventualmente partecipando alla vita associativa, ma non potendo svolgere attività operativa di emergenza o di prevenzione;
- **soci onorari**, singoli cittadini e singole autorità che si sono resi benemeriti per la loro attività in favore dei volontari e per le finalità perseguite dall'Associazione, la cui nomina è conferita dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo e ai quali è esentato il pagamento della quota associativa).

Tutti i soci operativi godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri.

Il numero massimo di soci è illimitato. Il numero minimo non può essere inferiore a sette.

I soci dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato previste, nonché per la responsabilità civile verso terzi, come stabilito dalla Legge.



Art. 8 Adesione

Chi intende aderire all'Organizzazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Organizzazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne Statuto ed eventuali regolamenti. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro 60 giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di rigetto della domanda entro il termine predetto, si intende che essa sia stata accolta.

In caso di rigetto, il Consiglio Direttivo deve indicarne le motivazioni. Il richiedente può ricorrere all'Assemblea dei Soci contro il rigetto entro 60 giorni dalla avvenuta notifica dello stesso; l'Assemblea giudicherà il caso alla prima convocazione utile.

Possono essere ammessi come soci:

- i cittadini maggiorenni, ossia che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;
- i cittadini minorenni, di età compresa tra i 14 e i 18 anni non ancora compiuti, che possono essere ammessi quali soci dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

L'adesione all'Organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

L'eventuale sospensione temporanea è concessa solo per gravi motivi familiari o di salute o per giusta causa e deve essere approvata dal Consiglio Direttivo.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo; è pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla partecipazione alla vita associativa e tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo. L'adesione all'Organizzazione comporta per l'associato:

- il diritto di voto in Assemblea;
- il diritto a conoscere i programmi con i quali l'Organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- il diritto a partecipare alle attività promosse dall'Organizzazione;
- il diritto di usufruire di tutti i servizi offerti dall'Organizzazione.

I soci hanno l'obbligo di:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare il contributo annuale (quota associativa);
- contribuire al perseguimento degli scopi dell'Organizzazione attraverso il proprio apporto finanziario o prestando la propria attività personale, spontanea e gratuita. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno saranno disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite nemmeno dal beneficiario.

Agli aderenti potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di opportuni criteri validi per tutti gli aderenti, stabiliti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di natura patrimoniale con l'Organizzazione.

La qualifica di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Art. 9 Recesso ed esclusione

Chiunque aderisca all'Organizzazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Organizzazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

Il socio che non provveda al versamento della quota associativa annuale entro 90 giorni potrà essere escluso con delibera motivata del Consiglio Direttivo la quale dovrà altresì disporre in merito alla decorrenza dell'esclusione.

In caso di inadempimento degli altri obblighi assunti a favore dell'Associazione, inosservanza delle disposizioni contenute nello Statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali o in presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Organizzazione può esserne temporaneamente sospeso o escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

L'escluso, nel caso in cui non condivida le ragioni dell'esclusione, può adire il Collegio Arbitrale di cui all'articolo 16 del presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Organizzazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Organizzazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Organizzazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ORGANIZZAZIONE

Art. 10 Organi dell'Organizzazione

Sono organi dell'Organizzazione:

- l'Assemblea degli Aderenti all'Organizzazione (Assemblea dei Soci);
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato).

Art. 11 Assemblea degli Aderenti (Assemblea dei Soci)

L'Assemblea degli Aderenti o Assemblea dei Soci è composta da tutti gli aderenti all'Organizzazione ed è organo sovrano dell'Organizzazione stessa.



L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e dell'eventuale bilancio preventivo entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio solare. Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Organizzazione;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- approva l'eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Organizzazione;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Organizzazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- delibera quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/3 dei consiglieri.

L'Assemblea viene convocata tramite comunicazione scritta, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

La convocazione è indirizzata a tutti i soci e ai Revisori dei Conti, se nominati, mediante:

- e-mail diretta a tutti gli associati;
- messaggio sul gruppo Whatsapp degli associati;
- affissione in bacheca in tutte le sedi dell'Associazione.

Le assemblee ordinarie sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'Art.21 c.c. Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea, da adottarsi a maggioranza dei voti degli aderenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei 3/4 (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci.

Tutti i soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto ad intervenire alle assemblee e ad esercitare liberamente il proprio diritto di voto.

Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative. Ogni socio può rappresentare con delega scritta 1 (un) solo altro socio.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in sua mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un suo segretario e, se lo ritiene necessario, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento nell'Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione del relativo verbale all'albo della sede dell'Associazione. L'Assemblea dei Soci, con sua deliberazione, può istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate in altri comuni della Lombardia.

L'Associazione può inoltre aderire, con delibera da adottarsi dal Consiglio Direttivo, ad altre associazioni o enti quando ciò torni utile al conseguimento delle finalità sociali.

Art. 12 Il Consiglio Direttivo

L'Organizzazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dall'Assemblea, da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, compresi il Presidente e il Vicepresidente, eletti dall'Assemblea dei Soci per la durata di 3 anni nel rispetto dell'Art.2382 del C.C.

Il Consigliere che non interviene a 3 sedute consecutive, senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto e sarà sostituito. I Consiglieri sono rieleggibili.

In caso di recesso, decesso o revoca di un Consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, individuandolo nel primo o nei successivi candidati non eletti alle elezioni del Consiglio Direttivo, chiedendone la convalida alla prima Assemblea dei Soci annuale. Ove tutti i non eletti non dovessero essere disponibili ad accettare la carica, si procederà ad elezioni suppletive, salvo il caso in cui alla scadenza del mandato del Direttivo in corso dovessero mancare meno di 6 mesi.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

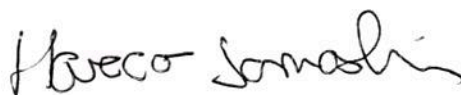
Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non vi abbia provveduto l'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio si riunisce:

- tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario;
- tutte le volte che ne sia fatta richiesta da almeno 2 dei suoi membri;
- in ogni caso almeno 2 volte all'anno, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo, all'eventuale bilancio preventivo e all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Organizzazione, senza limitazioni. In particolare, è facoltà del Consiglio Direttivo l'attività di acquisto, vendita e sostituzione di attrezzature e mezzi, quando necessarie



per il corretto funzionamento dell'Associazione. Esso procede pure alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea e alla nomina dei dipendenti e collaboratori strettamente necessari per la continuità della gestione, determinandone la retribuzione. Il Consiglio Direttivo compila eventuali Regolamenti per il funzionamento dell'Organizzazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può delegare particolari poteri ed incarichi ad un Comitato Esecutivo composto da un massimo di 4 componenti, membri del Consiglio Direttivo stesso. Per la convocazione e le deliberazioni del Comitato Esecutivo si applicano le norme previste per il Consiglio Direttivo.

Per l'elezione del Consiglio Direttivo, della nomina del Presidente e delle altre cariche si rimanda al Regolamento Elettorale approvato.

Art. 13 Il Presidente

Al Presidente dell'Organizzazione spetta la rappresentanza dell'Organizzazione stessa di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

Ogniqualvolta il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 14 Collegio dei Revisori dei Conti

Contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei Soci può provvedere alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), scelti anche tra i non aderenti, a cui è affidato il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

Per la durata in carica, la rieleggibilità e il compenso dei Revisori dei Conti valgono le norme dettate dal presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti sorvegliano il buon andamento amministrativo dell'Organizzazione, verificano l'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e della Legge, curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Organizzazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci.

A tali scopi il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno 2 volte all'anno.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Organizzazione è deliberato a maggioranza dei 3/4 (tre quarti) degli aderenti sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'Art.45, c.1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo Settore.

Art. 16 Clausola compromissoria

Qualunque controversia, che possa formare oggetto di compromesso, sorgesse tra i soci, o tra alcuni di essi e l'Organizzazione, in dipendenza dell'esecuzione o dell'interpretazione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di 3 arbitri, amichevoli compositori, nominati dal Presidente del Tribunale di Como. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro 90 giorni.

Art. 17 Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non si sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Codice Civile, alla L. 266/91, alla L.R. 22/93 e al D. Lgs. 460/97 e alle loro successive modificazioni o integrazioni.

Dis. Magn

Marco Comaschi



25.10.2022 3
Su delega del Direttore Provinciale
Claudio Notti
IL FUNZIONARIO
Maria Pia Gobissi

3 1020 25/10/2022

0,00 **TM522L001020000NE**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TM5

